Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

IV Settore

Polizia Municipale

Prot. 3909/VV.UU .

DETERMINA DIRIGENZIALE N.156 DEL 23 AGO. 2013

OGGETTO: Definizione iter procedurale del verbale di violazione al CDS n.591/2013/P-prot. 232/2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con avviso di violazione al CDS n.591 è stato accertato, in data 06/04/2013alle ore 19.00 in Largo delle Beccherie civico 2, che l'autovettura Fiat Punto targata CZ 932 MY era in sosta nonostante il divieto di fermata imposto dalla segnaletica, non contestata contestualmente per assenza del trasgressore;
- che con provvedimento n.232/2013 il relativo verbale è stato notificato a mezzo servizio postale all'intestatario del veicolo per come risultante dagli archivi della motorizzazione alla Srl AP TRANSFERS con sede in San Giovanni La Punta alla Via Siracusa n. 30;
- che con nota del 16/07/2013, trasmessa via fax in data 10/08/2013 e assunta al protocollo di Settore in data 12/08/2013 al n. 3730, la suddetta Società ha restituito il verbale notificato rappresentando l'estraneità al procedimento ai sensi dell'art. 196 del CdS, in quanto pur essendo proprietaria del veicolo alla data dell'accertamento lo stesso risultava locato sotto forma di noleggio senza conducente al Sig. Glaser David – nato in Francia il 25/06/1976 e residente a Lausanne (CH)-;

DATO ATTO:

- che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 196 del CdS, e dell'art. 386 del Reg. di esecuzione e con riferimento alla Circ. n. 300/48507113/2 del 15/1/94, nell'ipotesi di infrazioni commesse alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente, responsabile in solido con l'autore della violazione è il locatario e non il proprietario del veicolo;
-che nella fattispecie -stante l'assenza del trasgressore- l'infrazione va notificata al locatario, il quale nella fattispecie è straniero residente all'estero

CONSTATATO:

- che la notificazione ai residenti all'estero non sempre è semplice ed immediata dato che gli strumenti ordinari descritti dal CdS non trovano applicazione e la disciplina internazionale che si occupa dell'argomento è molto articolata e complessa nonché incompleta e lacunosa poichè gli strumenti pattizii non sono stati ratificati da molti paesi e anche per quelli che li hanno ratificati esiste una serie di riserve ed eccezioni che ne limitano notevolmente la funzionalità
- che tra la normativa da seguire nella fattispecie di notifiche all'estero trova applicazione la Convenzione Europea di Strasburgo del 24/11/77, che prevede all'art. 7 che l'Autorità richiedente si faccia carico della traduzione del documento da notificare nella lingua ufficiale o in una delle lingue del Paese richiesto, con l'unica eccezione del caso in cui il destinatario della notifica accetti volontariamente l'atto nella lingua originale
- che anche per i paesi dell'UE un'analoga disposizione è richiamata dall'art. 52 c.2 della L.388/93 secondo cui quando vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo, almeno nelle parti più importanti, deve essere tradotto nella lingua della parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra esposto che la superiore notifica al locatario dell'autovettura oggetto dell'infrazione richiede una procedura complessa e onerosa in particolare per la necessità di dover ricorrere a figure professionali esterne all'Ente per la traduzione del verbale in altra lingua non esistendone all'interno dell'organico comunale e per l'anticipazione della spesa di notifica di cui non si ha certezza di recupero;

RITENUTO, pertanto, a fronte di una valutazione economica dover non procedere alla notifica nei confronti del locatario straniero e residente all'estero e di conseguenza revocare in autotutela annullare il verbale suddetto;

VISTO:
-l'articolo 68, comma 1 del DPR 27 marzo 1992, n. 287
-l'articolo 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1994,n. 656
-il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 n. 37
-l'articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
-il decreto legislativo 267/2000
- la L.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni
-la L.r. 30/2000, nonché l'articolo 37 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, di interrompere l'iter procedurale del verbale n.591/2013/P-232/2013 del 06/04/2013 in materia di violazione al CDS. .

La presente determinazione ha efficacia immediata e sarà affissa all'albo del Comune per una durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

4° SETTORE

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.
Nicosia, lì 23 AGO. 2013

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Leanza

==========